



Personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO DI CATEGORIA: FONDO SCUOLA ESPERO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
24/10/2005	07/10/2007	3%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	** vedi nota
08/10/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	** vedi nota

Per precisazioni in merito alla contribuzione a carico del datore di lavoro per ESPERO si rimanda alla sezione "VICENDE CONTRIBUTIVE".

* Il CCPL 24/10/2005 prevede il versamento di un ulteriore contributo pari all'1,5% della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico della Provincia. Tale contributo è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

** Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:

- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 01/01/2001 (c.d. optanti).
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
24/10/2005	07/10/2007	3%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	** vedi nota
08/10/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	** vedi nota

* Il CCPL 24/10/2005 prevede il versamento di un ulteriore contributo pari all'1,5% della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico della Provincia. Tale contributo è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

** Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:

- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 01/01/2001;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 01/01/2001 (c.d. optanti).
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000				
24/10/2005	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5% 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 24/10/2005

CCPL 24/10/2005: Il personale associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a suo carico, a scaglioni dello 0,5 % della retribuzione, fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale. Il personale può variare la propria contribuzione a partire dal 1° gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta alla Provincia entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

ESPERO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
-----	----	------------------	------------	-------

Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al 31/12/2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000				
24/10/2005	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5% 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 24/10/2005

CCPL: "Il personale associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti alla lettera c) del comma 1, a scaglioni dello 0,5 % della retribuzione, ivi indicata fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'ente."

ESPERO: "Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione".

Destinatari

ESPERO - LABORFONDS

Il CCPL sottoscritto in data 24/10/2005 prevede che il trattamento di previdenza complementare sia applicato al personale dirigente scolastico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

- La base di calcolo delle quote a carico di lavoratore e datore di lavoro è costituita dalla retribuzione utile al calcolo del TFR: posizione stipendiale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e tredicesima mensilità.
- Per il calcolo della quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS) si deve fare riferimento a quanto disposto dal DPCM 20 dicembre 1999. "L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione (...) prendendo a riferimento il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità)."

VICENDE CONTRIBUTIVE

- ESPERO: Lo Statuto del Fondo prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote contabilizzate dall'Inpdap. Gli istituti scolastici e le amministrazioni ne danno comunicazione al Fondo e all'Inpdap entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento. La contribuzione a carico dell'amministrazione e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Negli stessi casi il lavoratore ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, dandone formale comunicazione al Fondo e, ove del caso, agli enti interessati. Tale sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore e in detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.
- ESPERO: Contribuzione aggiuntiva a quella del datore. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%. In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.
COVIP, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha stabilito dal 1° gennaio 2005 l'inizio del periodo di operatività di Espero, ai fini del riconoscimento agli iscritti del bonus previsto dal DPCM 20 dicembre 1999. La maggiorazione, pari all'1% per chi si iscrive dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 e allo 0,5% per chi si iscrive dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, è riconosciuta per 12 mesi. Ad esempio chi si iscrive il 1 aprile 2005 avrà riconosciuta la maggiorazione dell'1% fino al 31 marzo 2006. Diversamente per chi si iscrive il 1 ottobre 2006 riceverà lo 0,5% in più fino al 30 settembre 2007.
- CCPL 24/10/2005: In prima applicazione del presente contratto, su specifica richiesta del personale in servizio da presentarsi entro il 31 dicembre 2005, l'adesione al fondo decorre dal 1° gennaio 2004 o dalla successiva data di assunzione, sempre che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il restante personale la relativa adesione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla Provincia dell'adesione al fondo di pensione complementare.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Indice:

08/10/2007 CCPL per il periodo 01.09.2003-31.08.2007 (parte economica)

11/04/2006 CCNL Dirigenti scolastici

24/10/2005 CCPL sulla previdenza complementare

08/10/2007

Contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano per il periodo 01.09.2003-31.08.2007 (parte economica) sottoscritto in data 08.10.2007 alla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 2937 dd. 03.09.2007

Articolo 2 – Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle seguenti voci stipendiali:

- a) stipendio tabellare;
- b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
- c) retribuzione di posizione;
- d) retribuzione di risultato;
- e) indennità di bilinguismo, ove spettante;
- f) indennità per l'uso della lingua ladina, ove spettante.

2. L'indennità di cui al comma 1, lettera e) è corrisposta fino al 31/08/2006.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti scolastici, esclusi gli incarichi aggiuntivi di cui al successivo articolo 10.

Articolo 4 – Effetti degli stipendi

1. Le voci stipendiali di cui all'art. 2, comma 1, hanno gli stessi effetti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'Area V della Dirigenza statale.

11/04/2006

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dirigente dell' area V quadriennio giuridico 2002-2005 e 1° biennio economico 2002-2003

Art. 54 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 53 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relative contribuzioni e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 53 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

24/10/2005

Sottoscritto in data 24 ottobre 2005 (sulla base della deliberazione della Giunta provinciale del 03.10.2005, n.3691)

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) disciplina ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 9, del DPR 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345, la previdenza complementare. Esso si applica al personale dirigente scolastico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

2. Rimane ferma la disciplina statale sulla previdenza complementare finanziata dallo Stato e sulla trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, fatta salva comunque la facoltà del personale di cui al comma 1 di aderire ad un fondo regionale.

Art. 2 - Adesione ai fondi pensione complementare

1. Il personale di cui all'articolo 1 può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio Trentino-Alto Adige "Laborfonds" o, in alternativa, ad altri fondi pensione secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Le modalità di adesione ai fondi, di permanenza nei fondi e di ogni altra facoltà esercitabile dal personale sono disciplinate dagli statuti e dagli accordi costitutivi dei fondi stessi.

3. In prima applicazione del presente contratto, su specifica richiesta del personale in servizio da presentarsi entro il 31.12.2005, la contribuzione al fondo decorre dal 1° gennaio 2004 o dalla successiva data di assunzione, sempre che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il restante personale, la relativa contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla Provincia dell'adesione al fondo di pensione complementare.

Art. 3 - Contribuzione

1. Sono versate le seguenti contribuzioni sulla retribuzione utile ai fini del TFR:

a) l'1% a carico dell'Amministrazione, previsto dal primo periodo del comma 2 dell'art. 11 dell'Accordo Nazionale 14 marzo 2001, che, sulla base dell'apposita convenzione da stipularsi tra l'INPDAP e la Provincia, viene anticipato dalla Provincia per conto dell'INPDAP in favore del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds";

b) un ulteriore contributo pari all'1,5 % a carico della Provincia in favore del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds" o ad altri fondi ai sensi della rispettiva normativa statale o contrattuale;

c) l'1% con ritenuta a carico del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds" o ad altri fondi ai sensi della rispettiva normativa statale o contrattuale.

2. L'ulteriore contributo a carico della Provincia di cui al precedente comma 1, lettera b) è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi dei vigenti contratti collettivi provinciali non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

3. I versamenti ai fondi pensione complementare cui può aderire il personale, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il personale associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti alla lettera c) del comma 1, a scaglioni dello 0,5 % della retribuzione, ivi indicata fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'ente. Il personale può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1. gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta alla Provincia entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

4. L'obbligo contributivo a carico del personale ed a carico dell'Amministrazione provinciale, anche per quanto concerne la parte di contribuzione anticipata per conto dell'INPDAP ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sorge in conseguenza dell'adesione al fondo da parte del personale su base volontaria. In caso di mancata adesione ad un fondo al personale non è dovuto alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto trova applicazione la disciplina statale prevista dall'accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola, sottoscritto il 14 marzo 2001, nonché dai successivi contratti collettivi in materia di previdenza complementare in favore del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Landeskollektivvertrag unterzeichnet am 24. Oktober 2005 (aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 03.10.2005, Nr. 3691)

Art. 1 - Gegenstand und Anwendungsbereich

1. Der vorliegende Landeskollektivvertrag (LKV) regelt die Ergänzungsvorsorge im Sinne des Art. 12, Absatz 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, ersetzt durch Art. 1, Absatz 2 des Legislativdekretes vom 19. November 2003, Nr. 345. Der Vertrag gilt für die Schuldirektoren/ Schuldirektorinnen gemäß Artikel 1 des Legislativdekretes vom 24. Juli 1996, Nr. 434.

2. Die staatlichen Bestimmungen über die vom Staat finanzierte Ergänzungsvorsorge und über die Umwandlung der Dienstabfindung in die Abfertigung bleiben unverändert, unbeschadet des Rechts des Personals gemäß Absatz 1 einem regionalen Zusatzrentenfonds beizutreten.

Art. 2 - Beitritt zu den Zusatzrentenfonds

1. Das Personal laut Artikel 1 kann dem Zusatzrentenfonds für Beschäftigte von in der Region Trentino-Südtirol tätigen Arbeitgebern, kurz „Laborfonds“ genannt, oder, alternativ dazu, anderen Zusatzrentenfonds gemäß der Regelung im staatlichen Kollektivvertrag beitreten.

2. Die Beitrittsmodalitäten, der Verbleib bei den Fonds sowie sämtliche andere Rechte, die das Personal ausübt, werden von den Statuten und den Gründungsabkommen der Fonds geregelt.

3. Die Beitragsleistung an den Fonds erfolgt mit Wirkung vom 1. Jänner 2004 bzw. ab dem darauf folgenden Dienstantrittsdatum, unter der Voraussetzung, dass das Personal im Dienst einen entsprechenden Antrag innerhalb 31.12.2005 einreicht und diese Wirkung mit den Bestimmungen des jeweiligen Fonds vereinbar ist. Für das restliche Personal erfolgt die Beitragsleistung jeweils ab dem 1. des darauf folgenden Monats, an dem die Mitteilung über den Beitritt zum Rentenfonds an die Provinz erfolgt.

Art. 3 - Beitragsleistung

1. Folgende Beiträge auf die für die Abfertigung geltende Entlohnung werden überwiesen:

a) 1% zu Lasten der Verwaltung lt. ersten Abschnitt des Absatzes 2 von Art. 11 des staatlichen Abkommens vom 14. März 2001; dieser Beitrag wird für das Personal, das dem „Laborfonds“ beitrifft, von der Provinz für das Nationale Fürsorgeinstitut für Angestellte der öffentlichen Verwaltung (INPDAP) aufgrund einer eigenen Vereinbarung, die zwischen dem INPDAP und der Provinz abzuschließen ist, vorausgezahlt;

b) ein zusätzlicher Beitrag im Ausmaß von 1,5% zu Lasten der Provinz für das Personal, das dem „Laborfonds“ oder einem anderen Zusatzrentenfonds gemäß der geltenden staatlichen Regelung bzw. des geltenden staatlichen Kollektivvertrages beitrifft;

c) 1% zu Lasten des Personals, welches dem „Laborfonds“ oder einem anderen Zusatzrentenfonds gemäß der geltenden staatlichen Regelung bzw. des geltenden staatlichen Kollektivvertrages beitrifft.

2. Der Zusatzbeitrag zu Lasten der Provinz gemäß vorhergehendem Absatz 1, Buchstabe b) wird mit Wirkung vom 01. Jänner 2005 auf 2% erhöht und so lange überwiesen, bis die Zusatzlohnelemente, die nach den geltenden Landeskollektivverträgen ausbezahlt werden, nicht für die anreifende Abfertigungs-rücklage zählen.

3. Die Überweisungen an die Zusatzrentenfonds, denen das Personal beitreten kann, einschließlich der zusätzlichen Beiträge, erfolgen gemäß den Statuten und Gründungsabkommen der Fonds. Das dem Fonds beigetretene Personal kann zum Beitrag lt. Absatz 1, Buchstabe c) stufenweise zusätzliche Beiträge im Ausmaß von 0,5% auf die im Absatz 1 angeführte Entlohnung leisten, und zwar innerhalb der maximalen Absetzbarkeit von der Steuer, unbeschadet des Beitrages zu Lasten der Verwaltung. Das Personal kann das Ausmaß der eigenen Beitragsleistung ab 1. Jänner eines jeden Jahres ändern, muss dafür jedoch der Provinz innerhalb 30. Oktober des vorhergehenden Jahres schriftlich Bescheid geben.

4. Die Beitragspflicht zu Lasten des Personals und zu Lasten der Landesverwaltung, auch für den Teil, der lt. Absatz 1, Buchstabe a) für das Nationale Fürsorgeinstitut für Angestellte der öffentlichen Verwaltung (INPDAP) vorausgezahlt wird, entsteht aufgrund des freiwilligen Beitritts zum Fonds von Seiten des Personals. Keinerlei Anspruch auf irgendwelche Ersatzvergütung hat jenes Personal, welches nicht einem Zusatzrentenfonds beitrifft.

5. Für alle Bereiche, die im vorliegenden Vertrag nicht anders geregelt sind, findet die staatliche Regelung gemäß dem Abkommen für die Errichtung des nationalen Zusatzrentenfonds für das Personal der Schule, unterzeichnet am 14. März 2001, sowie die darauf folgenden Kollektivverträge über die Ergänzungsvorsorge für das Personal lt. Absatz 1 von Artikel 1, Anwendung.
